

Regione Puglia



Provincia di Brindisi



Comune di Campi Salentina



Comune di Lecce



Provincia di Lecce



Comune di San Donaci



Comune di Guagnano



Comune di Cellino San Marco

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

NEI COMUNI DI SAN DONACI (BR), CELLINO SAN MARCO (BR), GUAGNANO (LE)
CAMPI SALENTINA (LE), LECCE (LE)

OPERE DI RETE PER LA CONNESSIONE

Realizzazione nuovo elettrodotto a 150kV "CP San Donaci - CP Campi Salentina"
Nuovi raccordi a 150kV alla futura SSE Cellino San Marco e SSE Campi Salentina Ovest
Rifacimento elettrodotto a 150kV "CP Lecce Ind.le - SSE Lecce"

PROGETTO DEFINITIVO

4					
3					
2					
1	Ottobre 2022	S. Annoè	A. Albuzzi	G. Bettiol	Aggiornamento tracciato
0	Luglio 2022	F. Gobbo	A. Albuzzi	G. Bettiol	Prima Redazione
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione

Elaborato:

25.2

Titolo:

**RELAZIONE SULLE DISTANZE DI SICUREZZA DA
ELETTRODOTTI**

Committente:



Progettista:



BETTIOL ING. LINO S.R.L.
Società di Ingegneria

S.L.: Via G. Marconi 7 - 31027 Spresiano (TV)
S.O.: Via Panà 56ter - 35027 Noventa Padovana (PD)
Tel. 049 7332277 - Fax. 049 7332273
E-mail: bettiolinglinosrl@legalmail.it

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. ELETTRODOTTO OGGETTO DI INDAGINE	6
4. ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI.....	8
5. CONCLUSIONI.....	14
5.1. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	14
5.2. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	14
5.3. Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti	15
5.4. Attività non pertinenti alla prevenzione incendi.....	15
5.5. Attività a rischio di incidente rilevante.....	15
SCHEDA RIASSUNTIVE INTERFERENZE.....	16

1. PREMESSA

HEPV19 S.r.l. con sede in Via Alto Adige 160/A, Trento (TN) è una società che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Su incarico di HEPV19 S.r.l. si è provveduto a redigere il progetto definitivo delle opere di rete per la connessione necessarie a connettere un nuovo impianto da fonte rinnovabile, di proprietà della stessa, alla rete di distribuzione elettrica.

Le opere di seguito descritte costituiscono ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 387/2003 e delle linee guida nazionale D.M. 10/09/2010 infrastruttura indispensabile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile e pertanto vengono autorizzate nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **D. M. 31 luglio 1934:** “Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli oli stessi”;
- **R. D. 6 maggio 1940, n. 635:** "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”;
- **Circolare 15 ottobre 1964, n. 99:** "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso industriale. Installazione e stoccaggio”;
- **Circolare 10 febbraio 1969, n. 10:** “Distributori stradali di carburanti”;
- **D. M. 24 novembre 1984:** “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
- **D. I. 21 marzo 1988, n. 449:** "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”;
- **D. M. 13 ottobre 1994:** “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
- **D. M. 18 maggio 1995:** "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione, ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”;
- **D. LGS 17 agosto 1999, n. 334:** "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”;
- **D. M. 24 maggio 2002:** "Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”;
- **D. P. C. M. 8 luglio 2003:** "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
- **D. M. 12 settembre 2003:** “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto”;
- **D. P. R. n. 340 del 24 ottobre 2003:** “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione”;
- **D. M. 14 maggio 2004:** “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³”;

- **Legge 23 agosto 2004, n. 239:** "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- **D. M. 31 agosto 2006:** "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione";
- **D. M. 16 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **D. M. 17 aprile 2008:** "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- **Decreto direttoriale 29 maggio 2008:** "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti";
- **D. P. R. n. 151 del 01 agosto 2011:** "Regolamento recante semplificazioni della disciplina prevenzione incendi";
- **Circolare 6 marzo 2019, n. 3300:** "Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Autorizzazioni ai sensi della Legge 23 agosto 2004, n.239";

3. ELETTRODOTTO OGGETTO DI INDAGINE

Gli interventi previsti oggetto del progetto definitivo e della presente relazione sono dunque i seguenti:

- Realizzazione di un nuovo elettrodotto a 150 kV in S.T. tra la CP San Donaci e la CP di Campi Salentina
- Raccordi aerei a 150kV per inserire in entra-esce la nuova SE Cellino San Marco nella linea a 150kV “CP San Donaci – CP Campi Salentina”;
- Raccordi aerei a 150kV per inserire in entra-esce la nuova CP Campi Salentina Ovest nella linea a 150kV “CP San Donaci – CP Campi Salentina”.

Lo sviluppo generale delle opere è evidenziato nell’elaborato “*Corografia di inquadramento*”.

Le aree coinvolte dai nuovi elettrodotti sono aree agricole.

La nuova linea prevista tra la CP di San Donaci e la CP di Campi Salentina prevede l’installazione di nuovi sostegni collegati tra loro da 3 conduttori di energia e una fune di guardia.

I nuovi raccordi aerei per inserire in entra-esce la nuova SE Cellino San Marco alla linea “CP San Donaci – CP Campi Salentina” prevedono la realizzazione di due elettrodotti paralleli posti a circa 25 m di distanza. Ciascun elettrodotto è costituito da nuovi sostegni collegati tra loro da 3 conduttori di energia e una fune di guardia.

I nuovi raccordi aerei per inserire in entra-esce la nuova CP Campi Salentina Ovest alla linea “CP San Donaci – CP Campi Salentina” prevedono la realizzazione di due elettrodotti paralleli posti a circa 25 m di distanza. Ciascun elettrodotto è costituito da nuovi sostegni collegati tra loro da 3 conduttori di energia e una fune di guardia.

La nuova linea tra la CP di San donaci e la CP di Campi Salentina, ha inizio appunto dalla CP San Donaci che è posta Nord del centro di San Donaci, e dista circa 20 km dal centro di Brindisi. La linea esce dalla CP in direzione Sud/Est e prosegue in quella direzione per circa 10,6 km fino ad arrivare alla CP di Campi Salentina. Il tracciato del nuovo elettrodotto è pressoché lineare con una piccola deviazione posta circa poco dopo metà tracciato. La CP di Campi Salentina esistente è posta a Nord/Est dell’abitato di Campi Salentina. L’elettrodotto ha una lunghezza totale di circa 10,6 km e attraversa la Strada Provinciale 102, la Strada Provinciale 101, la Strada Provinciale 98, la Strada Provinciale 75 e infine la Strada Provinciale 79.

I nuovi raccordi realizzati per il collegamento della nuova SE Cellino San Marco alla linea “CP San Donaci – CP Campi Salentina” hanno una lunghezza totale di 6 km circa. Ognuna delle due linee che li costituisce è lunga quindi circa 3 km. Le due linee escono dalla futura SE di Cellino San Marco in direzione Sud/Ovest per poi virare verso Sud e continuare in tale direzione per circa 1,5 km e poi virare di nuovo verso

Sud/Ovest per raccordarsi alla linea “CP San Donaci – CP Campi Salentina”. È pressoché rettilineo con una variazione d’angolo posta poco prima di raccordarsi con la linea che va dalla CP di San Donaci alla CP di Campi Salentina. A circa 800 m dalla futura SE Cellino San Marco le due linee attraversano la Strada Provinciale 75.

I nuovi raccordi realizzati per il collegamento della nuova CP Campi Salentina Ovest alla linea “CP San Donaci – CP Campi Salentina” hanno una lunghezza totale di 2,8 km circa. Ognuna delle due linee che li costituisce è lunga quindi circa 1,4 km. Le due linee escono dalla futura CP Campi Salentina Ovest in direzione Nord/Est per poi proseguire dritte e raccordarsi alla linea “CP San Donaci – CP Campi Salentina”. A circa 200 m dalla futura CP Campi Salentina Ovest le due linee attraversano la Strada Provinciale 101 mentre a circa 1200 m attraversano la Strada Provinciale 102.

I comuni coinvolti dagli interventi sopra descritti sono Campi Salentina (LE), Guagnano (LE), San Donaci (BR) e Cellino San Marco (BR).

4. ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO CON OBBLIGHI DI DISTANZE DI SICUREZZA DAGLI ELETTRODOTTI

Nel seguito si riporta una tabella redatta secondo il modello in allegato 2 "Dichiarazione a firma di tecnico abilitato ai sensi del DM 7/08/2012, attestante il rispetto delle distanze di sicurezza dell'elettrodotto da elementi sensibili" della Circolare del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2019, n. 3300 in cui sono indicate le attività per le quali sono prescritte, da norme di prevenzione incendi (recepite tramite ordinamenti legislativi), specifiche distanze di sicurezza da elettrodotti.

Attività soggetta al controllo dei VV.FF.	Normativa di riferimento	Distanza minima prescritta dalla norma o altre prescrizioni	Distanza dall'elettrodotto o rispetto di altre prescrizioni (m)
Deposito oli minerali.	D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i., artt. 28 e 29	Divieto di passaggio di linee elettriche aeree al di sopra di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di locali di travaso o detenzione di oli minerali, autorimesse, etc.
Contenitori – distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.	D.M. 22 novembre 2017	I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: [...] d) proiezione verticale di linee elettriche che superano i seguenti limiti: 1000 V efficaci per corrente alternata, 1500 V per corrente continua: 6 m.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di contenitori – distributori di gasolio, ad uso privato, per l'erogazione di carburante.
Deposito GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg.	D.M. 13 ottobre 1994	Tra gli elementi pericolosi e linee elettriche aeree deve essere osservata una distanza in proiezione di 20 m per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV. Per tensioni superiori a 30 kV la distanza L, in metri, in funzione della tensione U, in KV, è data dalla formula: $L = 20 + 0,1 \times (U-30)$. Nella fascia di rispetto di metri $3 + 0,1 \times U$ dalla proiezione in piano delle linee elettriche con tensione oltre 1 kV, non devono sorgere fabbricati di alcun genere. Nel caso di linee aeree aventi tensione fino a 1 kV devono essere rispettate le distanze di protezione di cui al punto 4.4	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi GPL in serbatoi fissi di capacità > 5 m ³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg
Depositi di GPL con capacità complessiva non superiore a 13 m ³ , non adibiti ad uso	D.M. 14 maggio 2004	Distanza dagli elementi pericolosi del deposito (serbatoio, punto di riempimento, gruppo multi valvole e tutti gli organi di intercettazione e	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi GPL della

commerciale.		controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar) della proiezione verticale di linee ad alta tensione: 15 m	richiamata tipologia.
Distributore stradale di carburante.	Circolare Min. Int. n. 10 del 10 febbraio 1969, par. 9.2	I punti di rifornimento (colonnine distributrici) ed i punti di travaso (pozzetto dei serbatoi interrati) non devono essere sottostanti a linee elettriche ad alta tensione e devono distare dalla proiezione orizzontale di queste non meno di 6 m.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di carburante.
Distributore stradale di GPL.	D.P.R. n. 340 del 24 ottobre 2003	Distanza tra gli elementi pericolosi dell'impianto (serbatoi fissi, punto di riempimento, pompe adibite alla erogazione del GPL, pompa o compressore adibito al riempimento dei serbatoi fissi, apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione) e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 V efficaci per corrente alternata e 600 V per corrente continua: deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m.	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di GPL.
Depositi di metano.	DM 3 febbraio 2016	<p>2.9. Distanze di sicurezza (..omissis..)</p> <p>L'area occupata dai serbatoi e quella circostante, definita dall'applicazione delle distanze di protezione di cui al successivo punto, non deve essere attraversata da linee elettriche aeree; le linee elettriche con tensione superiore a 30 kV devono distare in pianta almeno 50 m e quelle con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV almeno 20 m dal perimetro della proiezione in pianta del serbatoio più vicino.</p> <p>3.8. Distanze di sicurezza (..omissis..)</p> <p>I depositi, i box e l'area di sosta dei veicoli adibiti al trasporto di gas naturale devono rispettare le seguenti distanze dalle linee elettriche aeree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 m, per le linee con tensione superiore a 30 kV; - 15 m, per le linee con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV. <p>Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare le aree</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di cui al DM 3 febbraio 2016 a distanza inferiore a 50 m dalla proiezione verticale dei conduttori.

		<p>occupate dagli elementi pericolosi di cui sopra.</p> <p>4.1 Alimentazione diretta e continuativa della rete da veicolo per trasporto di gas naturale con pressione massima di esercizio di 65 bar (6,5 Mpa)</p> <p>(..omissis..)</p> <p>Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:</p> <p>(..omissis..)</p> <ul style="list-style-type: none">- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m. <p>Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.</p> <p>4.3 Forniture temporanee di emergenza effettuate con veicoli adibiti al trasporto del gas naturale</p> <p>(..omissis..)</p> <p>Le linee elettriche aeree non possono attraversare l'area di ingombro dei veicoli adibiti al trasporto del gas naturale, degli impianti di preriscaldamento, decompressione, degli sfiati dei dispositivi di scarico e dell'eventuale impianto di odorizzazione.</p> <p>Per le linee elettriche con tensione superiore a 1 kV, gli elementi di cui sopra devono essere posizionati ad una distanza di 5 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino.</p> <p>5.2 Operazioni di scarico dai veicoli adibiti al trasporto di gas naturale nei depositi fissi di 1^a, 2^a e 3^a categoria</p> <p>(..omissis..)</p> <p>Il veicolo in sosta deve rispettare le seguenti distanze:</p> <p>(..omissis..)</p> <ul style="list-style-type: none">- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;- distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.	
--	--	---	--

		Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l'area occupata dal veicolo.	
Opere e sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008	3.4.1.6.3 Distanze di sicurezza - Le distanze di sicurezza devono essere conformi a quanto riportato dalle norme indicate al paragrafo 3.4.2 <i>(Nota: considerando, a favore di sicurezza, le peggiori condizioni, la distanza deve essere di almeno 1 m)</i>	Dai sopralluoghi effettuati non è emersa la presenza della rete di distribuzione del gas metano
Opere ed impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.	Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008	2.6 Distanze da linee elettriche. Tra condotte interrate ed i sostegni con i relativi dispersori per messa a terra delle linee elettriche devono essere rispettate le distanze minime fissate dal Decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. I punti di linea, gli impianti e le centrali di compressione non possono essere ubicati al di sotto di linee elettriche aeree. La distanza fra condotte aeree o apparati e di dispositivi fuori terra appartenenti a punti di linea e impianti, non può essere inferiore all'altezza dei conduttori sul terreno come da Decreto del Ministero dei LL.PP. 21 marzo 1988, n. 449 e successive modifiche. Gli sfiasi degli eventuali dispositivi di scarico devono comunque essere posizionati ad almeno 20 m dalla proiezione verticale del conduttore più vicino. Per le linee elettriche con tensione di esercizio maggiore di 30 kV occorre verificare le eventuali interferenze elettromagnetiche sulla condotta, in modo da prevedere eventualmente l'esecuzione di opere di protezione a difesa di tensioni indotte. La distanza tra linee elettriche interrate, senza protezione meccanica, e condotte interrate, non drenate, non deve essere inferiore a 0,5 m sia nel caso di attraversamenti che di parallelismi. Tale distanza può essere eccezionalmente ridotta a 0,3 m quando venga interposto un elemento separatore non metallico	Dai sopralluoghi effettuati non è emersa la presenza della rete di trasporto del gas metano.

		<p>(per esempio lastre di calcestruzzo o di materiale isolante rigido).</p> <p>Nel caso degli attraversamenti non si devono avere giunti sui cavi di energia a distanza inferiore ad un metro dal punto di incrocio a meno che non venga interposto un elemento separatore non metallico. Qualora le linee elettriche siano contenute in un manufatto di protezione valgono le prescrizioni del punto 2.7.</p> <p>Non devono mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e condotte per il trasporto del gas</p>	
Distributore stradale di gas naturale (metano).	D.M. 24 maggio 2002	<p>Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 400 V efficaci per corrente alternata e di 600 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 15 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di metano.
Distributore stradale di idrogeno.	DM 23 ottobre 2018	<p>Tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiori di 1000 V efficaci per corrente alternata e di 1500 V per corrente continua, deve essere osservata, rispetto alla proiezione in pianta, una distanza di 45 m. I piazzali dell'impianto non devono comunque essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a quelli sopra indicati.</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di distributori stradali di idrogeno.
Deposito di soluzioni idroalcoliche.	D.M. 18 maggio 1995	<p>Tra gli elementi pericolosi del deposito e la proiezione verticale di linee elettriche aeree devono essere osservate distanze non inferiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 m per tensioni superiori ad 1 kV e non superiori a 30 kV; - il valore dato dalla formula $L = 7 + 0,05 U$ ove L è espresso in metri e la tensione U è espressa in kV, per tensioni superiori a 30 kV. <p>Le linee aeree a tensione inferiore ad 1 kV devono osservare, dagli elementi</p>	Dai sopralluoghi svolti non si è rilevata la presenza di depositi di soluzioni idroalcoliche.

		pericolosi del deposito, le distanze di protezione (5 m).	
Sostanze esplosive.	Regolamento T.U.L.P.S.: Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635	Allegato B – Capitolo X: Sicurezza contro gli incendi - Sicurezza contro le scariche elettriche atmosferiche. Le cataste di proiettili devono essere poste a distanza non minore di 20 m da linee elettriche.	Dai sopralluoghi svolti non si evince la presenza di luoghi di cui al R. D. 6 maggio 1940, n. 635.

5. CONCLUSIONI

La presente relazione è stata redatta ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno del 6 marzo 2019, n. 3300.

Tale Circolare richiede che siano individuate le attività a rischio di incidente rilevante e le attività per le quali siano da mantenere delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche imposte dalle normative di prevenzione incendi che sono elencate agli allegati 1 e 2 della medesima Circolare.

Dal punto di vista operativo, si è proceduto, a favore di sicurezza, verificando tutte le attività entro una fascia di territorio di 50 m per parte dall'elettrodotto, ovvero la massima distanza dalle linee elettriche prescritta dalle normative (relativa ai depositi di metano).

Di seguito si descrivono i risultati dell'indagine svolta, rimandando alla planimetria allegata per una miglior comprensione della presente relazione e precisando che si sono tralasciate tutte quelle attività individuate che non rientrano tra quelle dalle quali sono prescritte distanze di sicurezza ai fini del rischio d'incendio.

5.1. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dall'indagine effettuata è emerso che, entro una fascia di 50 metri dall'asse della nuova variante all'elettrodotto, **non sono presenti attività per le quali siano da mantenere delle distanze di sicurezza dalle linee elettriche.**

5.2. Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stato possibile individuare la presenza di diverse attività soggette a controlli di prevenzione incendi per le quali non sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti.

Secondo l'allegato I del DPR n. 151/2011 si tratta della seguente attività:

- ATTIVITA' 53: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie.
- ATTIVITA' 43: Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili (solo per quantitativi superiori ai 10.000kg)

Pur essendo tutte attività soggette ai controlli, per gli esercizi precedentemente elencati non ci sono specifiche normative tecniche antincendio che impongano particolari distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.3. Attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto non sono state individuate attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi per le quali sono prescritte distanze di sicurezza da elettrodotti.

5.4. Attività non pertinenti alla prevenzione incendi

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto è stata rilevata la presenza di abitazioni che, però, non sono pertinenti alla prevenzione incendi.

5.5. Attività a rischio di incidente rilevante

Dai sopralluoghi effettuati in sito lungo il tracciato del nuovo elettrodotto in progetto e dalla consultazione dell'Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante del Ministero dell'Ambiente, non sono state individuate attività a rischio di incidente rilevante.


Al termine dell'indagine si può concludere che le distanze di sicurezza dettate da norme di prevenzione incendi sono rispettate.

Inoltre, si raccomanda di provvedere, prima dell'inizio dei lavori, di svolgere un'ulteriore indagine al fine di accertare eventuali variazioni dello stato dei luoghi.

SCHEDE RIASSUNTIVE INTERFERENZE

Interferenza-01


Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	23 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-02


Descrizione	Edificio/Rudere
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	8 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-03


Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	22 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-04


Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	2,5 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-05


Descrizione	Rivendita auto/officina
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Attività 53
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	20 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-06


Descrizione	Dai sopralluoghi e dalle foto aeree sembra essere un deposito di pneumatici
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	Attività 43 (solo per quantitativi superiori ai 10.000kg)
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	30m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-07


Descrizione	Edificio/Rudere
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	7,5 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-08


Descrizione	Edificio/Rudere
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	12 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-09


Descrizione	Edificio/Rudere
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	45 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-10


Descrizione	Capanno/Ricovero attrezzi
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	21 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-11


Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	38 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-12


Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	25,5 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-13


Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)	
Distanza dalla linea	20 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-14

Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	San Donaci (BR)
Distanza dalla linea	40 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-15


Descrizione	Edificio / Ricovero attrezzi
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	Cellino San Marco (BR)	
Distanza dalla linea	39 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-16


Descrizione	Edificio / Ricovero attrezzi
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	Campi Salentina (LE)	
Distanza dalla linea	8 m circa	
Esito verifica	-	

Interferenza-17


Descrizione	Edificio / Rudere
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	Campi Salentina (LE)
Distanza dalla linea	25,5 m circa
Esito verifica	-

Interferenza-18

Descrizione	Abitazione
Tipo di attività soggetta al controllo dei VVF	-
Riferimento normativo	-
Distanza richiesta	Nessuna



Comune	Campi Salentina (LE)
Distanza dalla linea	25,5 m circa
Esito verifica	-